La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 18.9.2018
La Nuova Procedura Civile, 4, 2018

Centro Studi
Diritto *A*vanzato
Edizioni

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

Il Ricorso per Cassazione va limitato al minimo costituzionale.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n, 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 29.08.2018, n. 21361

…omissis…

www.LaNuovaProceduraCivile.com

1. Le ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23 e degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob 1522/1998, poichè la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le due operazioni di acquisto delle obbligazioni argentine fossero adeguate al loro profilo di rischio e che, sulla base dei due ordini di acquisto allegati in atti, potesse ritenersi provato che la Banca avesse, in ogni caso, fornito le dovute informazioni in relazione al rischio dell'operazione e all'inadeguatezza della medesima.

2. La censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata.

E' vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che "in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità", non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente" (Cass. n. 17726/2014, 11412/2012).

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d'appello ha accertato che non si discute di una libera dichiarazione da parte del cliente, bensì del modello standard previsto dal Regolamento Consob, il cui contenuto rispecchia la normativa di settore (cui deve ragionevolmente presumersi conforme, considerato che il medesimo non è stato contenutisticamente contestato delle investitrici, nè in primo nè in secondo grado) e non può essere, pertanto, liberamente stilato dall'intermediario. Nella decisione impugnata si afferma dunque che deve ritenersi provata tanto la consegna del documento generale sui rischi dell'investimento mobiliare, quanto la conformità del medesimo al modello legale, non essendoci alcuna contestazione sul punto.

La Corte distrettale poi, pur con utilizzo di considerazioni non sempre pertinenti, confermando quanto già rilevato in primo grado (avendo la banca intermediaria documentato di avere fornito, oltre l'iniziale documento sui rischi generali, informativa specifica, al soggetto delegato dalle investitrici, circa i rischi connessi agli investimenti nei c.d. Paesi emergenti, doc.ti "12 e 13", e circa l'esecuzione dell'operazione "fuori dai mercati regolamentati"), ha evidenziato che l'intermediario aveva comunque "sconsigliato apertamente l'operazione" e che malgrado ciò il procuratore delle investitrici aveva scelto di concludere l'acquisto.

3. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza gravata, in considerazione del fatto che non vi sarebbe, in atti, alcuna prova dei rischi che avrebbero affrontato nelle operazioni precedenti e lamentano che la corte d'appello non abbia ammesso la prova testimoniale dedotta, demandata al dipendente della Banca che aveva materialmente eseguito le operazioni in contestazione.

4. La censura è inammissibile.

Questa Corte, con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell'11 settembre 2012, ha avuto più volte modo di ribadire che "In seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n, 134 del 2012,

www.LaNuovaProceduraCivile.com

non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia" (Cass. n. 23940/2017, SSUU 8053/2014).

Inoltre, costituisce ormai iusreceptum il principio secondo cui "il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento" (Cass. n. 5654/2017, 4980/2014, 11457/2007).

Ora, a tal riguardo, la Corte territoriale ha espressamente affermato che la prova documentale relativa all'adempimento, da parte della Banca, degli obblighi informat'vi verso i clienti, nella specie "non può essere smentita dalla prova testimoniale contraria (ex art. 2722 c.c.)". Non sussiste dunque il vizio motivazionale denunciato, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorsoLe spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pqm
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido,a1 rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonchè rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2018

www.LaNuovaProceduraCivile.com